

LA RIDUZIONE DEI DEBITI ERARIALI E CONTRIBUTIVI NEL CODICE DELLA CRISI

Spesso i debiti nei confronti dell’Agenzia delle entrate e degli istituti di previdenza rappresentano una parte importante dell’indebitamento complessivo dell’impresa; in attesa della pubblicazione della legge di bilancio con le misure deflattive ivi previste, il nuovo Codice della crisi d’impresa (CCII) entrato in vigore lo scorso 15 luglio, consente, in alcuni casi, di ottenere una riduzione dei debiti erariali e contributivi.

1. Gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII

Il CCII (D.Lgs. 14/2019) mette a disposizione dell’imprenditore in difficoltà un ampio ventaglio di strumenti per cercare di fronteggiare la crisi ed evitare la “liquidazione giudiziale” (nuova denominazione del fallimento) ovvero la “liquidazione controllata” prevista per le “imprese minori” (v. oltre).

In particolare, gli strumenti che consentono di ottenere una riduzione dei debiti erariali e contributivi, anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria (c.d. “cram down fiscale e contributivo”) sono:

- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss);
- il concordato minore (art. 74 ss);
- il concordato preventivo (artt. 84 ss).

2. Il cram down fiscale e contributivo negli accordi di ristrutturazione

L’imprenditore in stato di crisi può ristrutturare la situazione debitoria stipulando accordi con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali. Trattandosi di accordi, le pattuizioni in essi contenute sono vincolanti solamente per i creditori aderenti e non per quelli estranei ai quali deve essere assicurato il pagamento integrale nel termine di 120 giorni:

- dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti a quella data;
- dalla scadenza, se i crediti non sono ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Se, tuttavia, l’imprenditore rinuncia alla moratoria di 120 giorni (impegnandosi quindi a pagare i creditori estranei alle scadenze contrattualmente previste) la percentuale di adesione scende al 30% (c.d. “accordi di ristrutturazione agevolati” – art. 60).

Con riferimento ai debiti erariali e contributivi, l’art. 63 prevede che, nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

In tal caso, il tribunale può procedere all’omologazione degli accordi anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (c.d. cram down fiscale e contributivo) a condizione che:

- la loro adesione sia determinante per il raggiungimento delle su citate maggioranze;
- un professionista indipendente attesti che il trattamento riservato ai creditori pubblici è più conveniente rispetto a quanto otterrebbero da un’eventuale liquidazione giudiziale.

3. Il cram down fiscale e contributivo nel concordato preventivo e in quello minore

A differenza degli accordi di ristrutturazione il concordato preventivo e il concordato minore prevedono, anziché una serie di accordi, un’unica proposta di regolazione della crisi, indirizzata alla generalità dei

creditori che, se approvata dalla maggioranza, estende i suoi effetti a tutti i creditori, compresi i dissenzienti e quelli che non hanno votato la proposta.

Mentre il concordato preventivo è riservato alle imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, il concordato minore è riservato alle cc.dd. «imprese minori» (ovvero le imprese che possedano i seguenti requisiti congiunti: un attivo annuo non superiore € 300.000 e ricavi lordi non superiori a € 200.000 negli ultimi tre esercizi e un indebitamento complessivo non superiore a € 500.000), nonché ai professionisti, agli imprenditori agricoli, alle start-up innovative e, in generale, a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Entrambi gli istituti consentono:

- il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi (art. 88) a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come indicato nella relazione di un professionista indipendente, nel caso del concordato preventivo, ovvero dell'OCC (organismo di composizione della crisi) nel caso del concordato minore;
- il cram down fiscale e contributivo a condizione che: il voto favorevole dei creditori pubblici sia determinante per il raggiungimento della maggioranza richieste e la proposta sia giudicata conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (artt. 80, co. 3 e 88, co. 2-bis).

3. Cautele necessarie nell'utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi

L'utilizzo degli strumenti sopra illustrati deve tuttavia essere attentamente valutato in considerazione dei rischi potenziali che possono derivarne sia in termini di immagine (i ricorsi per omologazione degli accordi di ristrutturazione e per accesso al concordato preventivo, così come il decreto di ammissione al concordato minore sono oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese) sia in termini di possibili conseguenze giudiziarie. In caso di mancata omologazione, infatti, qualora il tribunale rilevi lo stato di insolvenza (e non di semplice crisi) ne fa segnalazione al pubblico ministero per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale (ovvero della liquidazione controllata per i debitori minori).